



Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 13 DEL 05-02-2020

OGGETTO:

SISMA 2016 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DELLE AREE OCCUPATE PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE EMERGENZIALI - ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 16:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Sborgia Sandro	SINDACO	P
Jajani Lucia	VICESINDACO	A
Fanelli Marco	ASSESSORE	P
Sfascia Stefano	ASSESSORE	P
Sartori Giovanna	ASSESSORE	P

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Alessandra Secondari

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- I territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 e seguenti;
- I predetti ultimi eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticità, impattando in modo grave sui territori e le popolazioni già colpite;
- Con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”*, è stato dichiarato lo stato di emergenza, tuttora persistente in riferimento all’intero territorio comunale;
- Successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 recante *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”*, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017 n. 45 (di seguito anche solo “decreto legge”);
- Sempre in seguito agli eccezionali eventi sismici del 2016 sono state emanate specifiche Ordinanze di Protezione Civile, ivi comprese le Ordinanze CDPC n. 388/2016, n. 391/2016, n. 392/2016, n. 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
- Tali fenomeni sismici hanno provocato gravi danni agli immobili pubblici e privati, diffusi crolli, l'interruzione dei servizi essenziali e un complessivo aggravamento delle condizioni di vita nelle zone interessate;
- E’ stato necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;
- Nelle more dell’avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è stato imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all’integrità della vita ed alla salubrità dell’ambiente;
- Pertanto si è reso necessario acquisire la disponibilità di aree da adibire all’installazione e insediamento delle "strutture abitative di emergenza" (S.A.E.) ad uso della popolazione rimasta priva di abitazione principale, sino alla ricostruzione degli edifici distrutti o dichiarati inagibili;
- Per garantire la continuità didattica dell’UNICAM è stato necessario allestire un campo container da 250 posti letto ai sensi dell’art. 1 dell’OCDPC n.408/2016;

- Si è reso inoltre necessario ed urgente acquisire la disponibilità di aree per la delocalizzazione, ai sensi dell'art. 3 dell'OCDPC n.408/2016, delle numerose attività economiche e commerciali che avevano la sede operativa all'interno del Centro Storico, gravemente danneggiato e pertanto dichiarato "zona rossa", al fine di poter assicurare la continuità produttiva di un tessuto economico gravemente penalizzato e danneggiato dalla crisi sismica, tra queste, è stata individuata anche l'area sita in Località SAN PAOLO tra le vie Madonna delle Carceri e Ottaviani Fg. 48 P.lle 454 - 432;
- Con D.G. N. 15 del 10/03/2017 sono state individuate le aree da sottoporre a verifica e parere geo-idrogeologico da parte della Regione Marche ai fini di quanto sopra;
- In seguito ai sopralluoghi effettuati dal CNR IRPI e dei sopralluoghi speditivi effettuati dalle Regione Marche, con Note Numeri DPC n° 62350 del 16/11/2016, DPC n° 68851 del 08/12/2016, DPC n° 1748 del 11/01/2017, DPC n° 20512 del 20/03/2017, Prot. Regione 343886 del 14/04/2017, DPC n° 28144 del 21/04/2017, Parere Regione N° 432778 del 12/05/2017, Parere Regione - Prot. comune n° 15891 del 16/06/2017, Parere Regione N° 576384 del 16/06/2017, Parere Regione N° 792622 del 10/08/2017, Parere Regione - Prot. comune n° 19676 del 10/08/2017, Parere Regione - Prot. comune n° 22413 del 21/09/2017 venivano trasmesse le idoneità e le prescrizioni delle aree individuate con D.G.C. N.15 del 10/03/2017;

VISTE le ordinanze del Capo Dipartimento Protezione Civile:

- **l'art. 5 comma 1, art. 6 dell'OCDPC n. 388/2016** il quale prevede che, per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
 - - ... omissis ...
 - Legge 7 agosto 1990 n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14 ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
 - decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
 - decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, articolo 40, 43 comma 1, 44-bis e 72;
 - ...omissis....
 - leggi e altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza"
- **l'art. 6 dell' OCDPC n. 388/2016** "Occupazioni di Urgenza: Per le attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla

presente ordinanza, i Sindaci possono provvedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.”

- **l'art. 3 comma 1 dell' OCDPC n. 389/2016** il quale prevede che “gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti”
- **l'art. 1, comma 2 dell' OCDPC n. 394/2016** il quale prevede che i Comuni interessati provvedono alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni considerando i soli edifici situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, questi ultimi qualora non di rapida soluzione. Su tali basi, i suddetti Comuni provvedono all'elaborazione delle proposte di individuazione delle aree utilizzabili, anche tenendo conto delle esigenze di natura non abitativa di cui all'articolo 2 della presente ordinanza. L'individuazione delle aree destinate ad ospitare le S.A.E. è definita dalla Regione d'intesa con il Comune, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneità svolte dalle medesime Regioni, nell'ambito del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze abitative dei nuclei familiari.”
- **l'art 3 comma 5 dell' OCDPC n. 394/2016** il quale prevede che “per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente ordinanza, i soggetti ivi previsti, per gli aspetti di rispettiva competenza, possono procedere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti già previsti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza n. 388/2016”;
- **l'art 3 comma 6 dell' OCDPC n. 394/2016** il quale prevede che “fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo della presente ordinanza, ai fini dell'utilizzo delle aree necessarie per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della presente ordinanza, si procede, nei limiti indicati dalle disposizioni di cui al comma 5, in deroga alle vigenti disposizioni. A tal fine le Regioni definiscono, d'intesa con i Comuni interessati, le necessarie procedure volte a consentire a questi ultimi di provvedere all'acquisizione delle aree idonee al patrimonio pubblico, ovvero alla relativa locazione, nel rispetto del principio di economicità e dell'esigenza di limitare le modifiche all'uso dei suoli nei territori interessati.
- **l'art 6 OCDPC n. 394/2016** “Pianificazione degli interventi per finalità sociali e per la continuità delle attività economiche e produttive.
 - 1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, d'intesa con i Comuni, con riferimento ai rispettivi territori, in raccordo con le attività di cui agli articoli 1 e 2, pianificano l'ulteriore fabbisogno di spazi per la realizzazione di strutture temporanee con finalità sociali ovvero volte a consentire la continuità delle attività economiche e produttive preesistenti.

- 2. Le pianificazioni di cui al comma 1 sono sviluppate in stretto raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, nonché con i soggetti competenti e interessati alla realizzazione delle strutture con finalità sociali, anche in relazione ad eventuali donazioni a ciò destinate.”
- **l'art. 1 (Accoglienza della popolazione con il ricorso a strutture e moduli abitativi provvisori – container) dell'OCDPC n. 408/2016** avente ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”
- **l'art. 3 OCDPC n. 408/2016 “Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive.**
 - 1. In attuazione dell’art. 1, comma 5 della delibera del Consiglio dei Ministri adottata in data 31 ottobre 2016, in via di prima applicazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera e) della legge n. 225/1992, le Regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, ovvero i rispettivi Presidenti, sono individuate quali soggetti attuatori per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici di cui in premessa.
 - 2. Fermo restando quanto previsto all’art. 6 dell’ordinanza n. 394/2016, per le finalità di cui al comma 1, le predette Regioni provvedono, d’intesa con i Comuni interessati oltre che in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, nonché all’individuazione delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee, assicurando la preferenza alle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle riscontrate esigenze economiche e produttive.
 - 3. Le Regioni di cui al comma 1 procedono, con i poteri di cui all’art. 3, comma 5 della citata ordinanza n. 394/2016, alla individuazione delle aree, d’intesa con i Comuni che provvedono alla loro acquisizione, nonché alla predisposizione delle aree, anche avvalendosi di altre componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione civile, nonché all’acquisizione, anche mediante noleggio ed all’installazione delle strutture temporanee di cui al presente articolo.
 - 4. Il fabbisogno finanziario discendente dall’espletamento delle iniziative di cui al comma 3 è sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

VISTO:

- **Il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189**, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” e s.m.i. ed in particolare l’art. 4 – bis contenente disposizioni in materia di strutture abitative d’emergenza (SAE), che prevede al comma 1) “...I provvedimenti di localizzazione su aree

private comportano la dichiarazione di sussistenza di grave necessità pubblica e valgono anche quale provvedimenti di occupazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.”

VISTA:

La nota relativa all'Accordo Quadro Nazionale, tra il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e l'Agenzia delle Entrate AGE. AGEDC001. R. Ufficiale 0150439 del 27-09-2016 inerenti la fornitura dei dati cartografici e catastali e per il supporto alle attività di Protezione Civile **e nello specifico l'Art. 1 comma 5 “effettuare le stime delle indennità di occupazione e di espropriazione dei terreni presi in possesso”.**

VISTO:

- **Il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.** – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità ed in particolare gli Artt. 50,54;
- **L'art. 1 Comma 750 della Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017** il quale dispone il trasferimento delle strutture abitative di emergenza di cui all'art 1 dell'ordinanza 394/2016 al patrimonio indisponibile dei Comuni interessati dal Sisma;

RILEVATO che:

- Le dieci aree utilizzate per gli scopi sopra descritti sono dettagliatamente e puntualmente identificate nell'elenco allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- Tali aree sono state occupate temporaneamente ed in via di urgenza per il periodo necessario al venir meno dello stato di necessità e comunque entro il termine di 60 mesi;

VISTA:

La nota del Servizio Protezione Civile Regione Marche Soggetto Attuatore Sisma 2016 assunta al protocollo al N.22626 del 13/11/2019, con la quale vengono proposte le procedure per la definizione del programma di acquisizione delle aree occupate;

CONSIDERATO che:

- Le aree acquisite nell'ambito della realizzazione delle strutture emergenziali sono tutte finalizzate a consentire il mantenimento del tessuto sociale ed economico del Comune fino all'avvenuto ripristino delle normali condizioni di vita;
- Lo stato attuale della “Ricostruzione” purtroppo risulta ancora tale da rendere necessario mantenere in funzione tali allestimenti emergenziali ancora per un tempo ad oggi non definibile con certezza ma sicuramente ancora per alcuni anni;

- Tale situazione, circa lo stato di avanzamento della Ricostruzione e le tempistiche ad oggi riscontrate in merito alle istruttorie degli interventi, sommate ai tempi per l'effettiva esecuzione dei lavori, non era prevedibile al momento dell'individuazione delle aree e allestimento delle stesse;
- Ad oggi risulta quindi necessario prendere atto che tutte le soluzioni emergenziali dovranno essere mantenute in funzione per ancora molto tempo, non puntualmente definibile, ma sicuramente superiore al termine massimo di 60 mesi previsti dalle rispettive ordinanze di occupazione;

DATO ATTO inoltre che:

Per quanto concerne le strutture emergenziali realizzate dal Dipartimento Protezione Civile, sono ancora in corso le procedure per il collaudo tecnico amministrativo, da parte del soggetto attuatore, delle opere di urbanizzazione e delle strutture abitative ai sensi dell'Art. 102 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., pertanto la presa in carico delle opere e delle strutture è subordinata all'esito positivo di detti collaudi;

RISULTA quindi necessario ed indispensabile procedere all'acquisizione delle aree in precedenza occupate;

Inoltre tale evenienza risulta anche opportuna in quanto:

- L'indennità da corrispondere ad ogni singolo proprietario verrà versata in base all'effettivo periodo di occupazione temporanea delle rispettive superfici;
- I costi stimati in via preventiva e preliminare per il ripristino delle aree occupate sono superiori all'indennizzo definito dall'agenzia delle entrate per l'acquisizione delle aree.

PRESO INOLTRE ATTO CHE: gli oneri finanziari relativi al pagamento delle indennità, sia di occupazione che di esproprio e tutti quelli necessari alla definizione dei frazionamenti e/o per eventuali spese legali, fanno capo ai fondi nazionali individuati dal Dipartimento di Protezione Civile per la gestione dell'emergenza sismica, come da nota della Regione Marche-Servizio Protezione Civile-Soggetto attuatore sisma 2016-del 21/01/2020 prot. n. 1270;

VISTO il Codice dei contratti emanato con D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Regolamento del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, per le parti ancora in vigore;

VISTO l'articolo 4 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del 3°Settore -Territorio,

LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica- Ing. Marco Orioli: parere favorevole;

-in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore Finanziario Dr. Giuliano Barboni: parere favorevole;

Con votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

- 1) Di approvare la premessa, che costituisce parte integrante sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;
- 2) Di procedere all'acquisizione delle aree emergenziali occupate rimettendo la presente Deliberazione all'approvazione del Consiglio Comunale;
- 3) Di approvare l'elenco delle aree emergenziali, già occupate, come dettagliatamente e puntualmente identificate nell'allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) Dare mandato al Responsabile del Settore 3° -Ricostruzione Pubblica-, di avviare le procedure di cui al DPR 327/2001 per l'acquisizione al patrimonio del Comune delle aree riportate nel citato elenco di cui al punto 3);
- 5) Di dare atto che gli oneri finanziari relativi al pagamento delle indennità, sia di occupazione che di esproprio e tutti quelli necessari alla definizione dei frazionamenti e/o per eventuali spese legali, fanno capo ai fondi nazionali individuati dal Dipartimento di Protezione Civile per la gestione dell'emergenza sismica con imputazione al capitolo n. 88/11 e 2834/30 del bilancio comunale;
- 6) Di dare atto che per quanto concerne le strutture emergenziali realizzate dal Dipartimento Protezione Civile, sono ancora in corso le procedure per il collaudo tecnico amministrativo, da parte del soggetto attuatore, delle opere di urbanizzazione e delle strutture abitative ai sensi dell'Art. 102 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., pertanto la presa in carico delle opere e delle strutture è subordinata all'esito positivo di detti collaudi;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con altra votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

Di rendere il presente atto amministrativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 05-02-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Ing. Marco Orioli

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 05-02-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Giuliano Barboni

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Dr. Sandro Sborgia

Il Segretario generale
F.to Dr.ssa Alessandra Secondari

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Camerino, 13-02-2020

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

Per copia conforme all'originale
Camerino, 13-02-2020

Il funzionario delegato
Dr. Francesco Maria Aquili

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-02-2020 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili